

CCXCVI SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDI' 20 LUGLIO 1983****Presidenza del Vicepresidente MEDDE****I N D I C E**

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 52, del 1° luglio 1982, relativo al prelevamento della somma di lire 185.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982" (275). (Discussione):

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IX Comunità montana, denominata 'Del Nuorese' " (278). (Discussione):

SECHI, relatore

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IV Comunità montana, denominata 'Riviera di Gallura' " (296). (Discussione):

SECHI, relatore

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: 'Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tem-

po' " (300). (Discussione):

MURRU 13-20

MORETTI 17

ORRU', relatore 17

FADDA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 19

SPINA 22

Disegno di legge: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" (215) e proposta di legge: "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi" (221). (Discussione del testo unificato):

SATTA GABRIELE 29

CARTA GIORGIO, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 33

Proposta di legge: "Integrazione degli interventi di cui all'articolo 3 della L.R. 21 agosto 1980, n. 30, per l'attuazione dei progetti di promozione del comparto lattiero-caseario" (324). (Discussione):

ZURRU, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 23

Proposta di legge: "Modificazione dell'articolo 20 della L.R. 16 marzo 1981, n. 13, sull' 'Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, nume-

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

ro 833' " (285). (Discussione):

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 24

Schema di D.P.R.: "Trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna dei compiti, del personale e dei beni dell'ente "Gioventù italiana" in Sardegna" (2/A). (Discussione):

SECHI, relatore 24

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 24

Schema di D.P.R.: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, concernente: 'Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il trasferimento alla Regione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna' " (4/A). (Discussione):

SECHI, relatore 25

FLORIS MARIO, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 25

Schema di D.P.R.: "Trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616' " (3/A). (Discussione):

SECHI, relatore 26

FADDA, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 26

MURRU 28

Sull'ordine del giorno:

SPINA 33

GIANOGLIO 33

CARTA GIORGIO, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 34

La seduta è aperta alle ore 17.

BOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 giugno 1983 che è approvato.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 1° luglio 1982, relativo al prelevamento della somma di L. 185.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste

(Cap. 03010) a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". (275)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 1° luglio 1982, relativo al prelevamento della somma di lire 185.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010), a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982". Relatore l'onorevole Carrus.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa. Dovrei dare la parola al relatore il quale ha raggiunto altri lidi, per cui ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

FLORIS MARIO (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BOI, Segretario:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 1° luglio 1982, concernente il prelevamento della somma di lire 185.000.000 dal fondo di riserva per spese

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

impreviste (cap. 03010), dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del capitolo 04024 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, recante: "Spese per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo articolo unico avverrà unitamente a quella degli altri provvedimenti discussi questa mattina.

Discussione del disegno di legge: "Approvazione dello Statuto della IX Comunità montana, denominata 'Del Nuorese' ". (278)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 278, concernente approvazione dello Statuto della IX Comunità montana denominata "Del Nuorese", relatore l'onorevole Sechi. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi, relatore.

SECHI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BOI, *Segretario*:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato Statuto della IX Comunità montana denominata "Del Nuorese".

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BOI, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 dello Statuto.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha doman-

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

dato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. All'articolo 21 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BOI, Segretario:

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

Emendamento aggiuntivo Sechi - Glanoglio - Castellaccio - Schintu - Boi:

“Art. 21 - Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

‘Qualora non si verificassero le condizioni previste dai precedenti commi la Comunità montana provvede all'assunzione diretta di personale in relazione alla propria pianta organica, nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia’ ”. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi.

SECHI (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, per dire solamente che l'approvazione di questo emendamento si rende necessaria per consentire alla Comunità montana “Del Nuorese” di poter applicare la legge n. 93 del 1981, che consente, attraverso un pubblico concorso, di assumere del personale. Il ricorso a questa legge diventa necessario qualora la Comunità montana non riesca a coprire i posti in organico con l'applicazione della legge n. 26 che prevede appunto il passaggio alle Comunità montane del personale attraverso il comando ed il distacco.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento illustrato dall'onorevole Sechi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in

votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge "Approvazione dello Statuto della IV Comunità montana, denominata 'Riviera di Gallura' ". (296)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge "Approvazione dello Statuto della IV Comunità montana denominata 'Riviera di Gallura' ", relatore l'onorevole Sechi.

E' aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Sechi.

SECHI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BOI, *Segretario*:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato Statuto della IV Comunità montana denominata "Riviera di Gallura".

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato):

Si dia lettura dell'articolo 2.

BOI, *Segretario*:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 dello Statuto allegato.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si sia lettura dell'articolo 23.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in

votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà in un momento successivo.

Discussione del disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della Legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: 'Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo' ". (300)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 300, riguardante: "Modifica dell'articolo 10 della L.R. 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: 'Interventi

della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo' ". Relatore l'onorevole Orrù.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Qua in Consiglio regionale fa troppo caldo da diverse legislature; se fa caldo, cercate il fresco altrove. Forse conviene a tutti! Io vorrei chiedere all'Assessore e al Presidente della Giunta, e a coloro che assistono l'ufficio politico per la loro competenza in materia legislativa, se questo provvedimento — è una domanda che rivolgo a me stesso e, nell'interesse del Consiglio e dell'Assessore, credo di fare cosa utile — se questo provvedimento è pertinente e realizzabile.

Lo stesso articolo 10 della legge n. 26, al quale fa riferimento questo disegno di legge, dice testualmente che: "I finanziamenti di cui al precedente comma sono distribuiti in dieci rate annuali". La legge è del 1971, le dieci rate annuali che si sarebbero dovute distribuire con questo disegno di legge scadrebbero nel 1981. Prima domanda: è possibile varare una legge modificativa di un articolo, rigido come quello, nel 1983, per cambiare anche sostanzialmente la destinazione di questi fondi? L'Assessore avrà la bontà di rispondere in sede di replica; e credo di non fare offesa alla sua capacità di amministratore se, in qualità di uditor, di semplice amministratore, chiedo lumi nell'interesse generale, entrando un po' nel merito politico prima che nel merito di ordine amministrativo e tecnico.

Noi mettiamo in evidenza che, ancora una volta, si è dimostrata la faciloneria con la quale, nelle legislature precedenti (ieri ho parlato di una data insospettabile, il 1974, oggi parlo di un'altra data, del 1971) allorquando, varando la legge n. 26, non si è previsto nell'interesse del mondo scolastico ed in modo particolare delle Università, ultimo tempio del mondo scolastico, un piano organico per la costruzione, come prevede la legge, di edifici universitari e quindi anche abitazioni o caseggiati per l'alloggio degli studenti.

Quindi, anche questo provvedimento — ammesso che tutto sia regolare — dimostra, oltre che ristrettezza di vedute di quegli anni, il fal-

limento di quel tipo di programmazione, di quel tipo di legiferazione, ed è un'ennesima conferma che si va avanti con dei provvedimenti tampone tipo quelli che abbiamo criticato ieri e criticheremo ancora nei giorni a venire (perché purtroppo tutto, per quanto riguarda questo tipo di autonomia, questo tipo di decentramento, è all'insegna dell'improvvisazione, del pressappochismo, all'insegna di coloro che non studiando a fondo i problemi non li possono concepire in maniera organica e in una maniera che dovrebbe soddisfare l'interesse della collettività). E quando noi facciamo queste osservazioni non è che ci riferiamo al provvedimento a sé stante; oggi c'è questo provvedimento, un provvedimento tampone per quanto riguarda l'edilizia scolastica, ma se mi volto appena appena indietro, mi accorgo che è tutto così.

I provvedimenti tampone sono anche in altri settori; pensiamo al dannoso, demagogico, al quasi illegittimo (perché la legge istitutiva della cassa integrazione guadagni non è quella che, distortamente, si sta applicando oggi) grande provvedimento sulla cassa integrazione guadagni, con la quale si intende distrarre, disperdendoli (questo, nel mondo del lavoro: io ho parlato del mondo scolastico, facciamo ora delle comparazioni), migliaia di miliardi, tenendo in ozio, viziando anche sotto l'aspetto della disonestà nei confronti dei loro colleghi, i lavoratori che si trovano in cassa integrazione guadagni, da dieci, dodici anni. In Sardegna, nel polo villacidrese, quelli della Snia Viscosa e delle fibre tessili sono in cassa integrazione guadagni da dieci o dodici anni, senza parlare poi di Ottana dove sono la bellezza di sei anni (si stanno avviando al settimo anno) in cassa integrazione guadagni con tutti i danni precedenti, con quelli del momento e quelli successivi che arrecano a sé stessi, ai lavoratori disoccupati effettivamente, e all'economia della Sardegna, oltre che al settore finanziario e del credito italiano.

Pensiamo a un altro provvedimento, per esempio, di ordine previdenziale: quello delle pensioni. E mi fermo qui. Scandali a ripetizione, tutti provvedimenti tampone. Prima si davano pensioni a nastro a tutti e anche qui disonestamente le hanno concesse, ed altrettanto disonestamente le stanno togliendo a persone che, avendo ormai superato (Tatano Medda che è

stato funzionario della Previdenza sociale ben intende che cosa voglio dire) un'età dai 40 ai 50 anni, hanno meno possibilità, perché se era invalido a 40 anni figuriamoci come può essere più invalido all'età di 50 anni.

Tutti provvedimenti tampone. Così potremo andare avanti con esempi, tipo i contributi facili dati alle industrie, tipo i contributi facili dati a pioggia nel settore dell'agricoltura, ora per questo ora per quell'altro, da parte di tutti; perché anche la Giunta, che era allora formata dai comunisti, dai socialisti, anche dai sardisti, provvedimenti di questo genere ne ha varato a iosa; ecco perché io parlo di fallimento di questo tipo di autonomia, di questo tipo di gestione dell'autonomia, da parte della classe politica che ha dominato, dal dopoguerra fino ad oggi, purtroppo, l'economia della Sardegna e l'economia di tutta l'Italia.

E tutto questo senza risolvere, anche con questo provvedimento, assessore Fausto Fadda, senza risolvere i problemi. Con la legge n. 26, si dava bene o male una certa impostazione per quanto riguardava l'edilizia scolastica (anche se noi non eravamo d'accordo perché ritenevamo che fosse un provvedimento gigantesco, assolutamente sproporzionato a quelle che erano le esigenze non solo dello stesso mondo scolastico, ma anche del mondo del lavoro dove dovevano sfociare gli studenti). Ponevamo infatti l'accento sul superaffollamento, sulla demagogia che si andavano palesando nelle scuole di primo e di secondo grado, ed anche nelle Università, perché il tempio della cultura era diventato il tempio della volgarità, strumentalizzato per fini non certamente di studio, di alta cultura, ma per fini ben diversi. Non dimentichiamoci che adesso le Università si sono calmate, un pochino anche per intuizione degli stessi giovani (non dimentichiamoci che erano diventate palestre di terrorismo, si spezzavano i crocifissi e li si mettevano nelle latrine nelle Università più importanti d'Italia, tipo quella di Roma, di Bologna, di Pisa, di Milano, di Torino). Io ho un quadro di quei tempi.

Noi avevamo affacciato queste critiche e dicevamo che il mondo scolastico andava ricondotto, in un certo ordine, alla sua finalità, alla sua istituzionalità, che era quella di una selezione attraverso uno studio, anche se elasti-

co, più severo, per poter quindi varare i provvedimenti organici e i provvedimenti coordinati anche nel settore abitativo. Ma la legge 26, dicevo, dava una finalità; dava la possibilità di costruire (la dizione è proprio questa) di costruire delle Università e quindi degli alloggi — detti case per lo studente — finì a sé stessi. Era un patrimonio acquisito dall'ente pubblico, che sarebbe rimasto tale; oggi invece, con questa legge, dopo che... Assessore, se mi dedica un po' d'attenzione, io me la sbrigo in un quarto d'ora, perché ho l'impressione che ci sia qualcosa che potrebbe essere modificata in sede di coordinamento. Comunque, sotto l'aspetto politico, concludo ricordando, tra i provvedimenti distorti del mondo scolastico, quei provvedimenti (che hanno registrato un totale fallimento, addirittura descritto non da giornalisti e da commentatori della mia parte politica, ma da un giornalista nostro avversario, Giorgio Bocca) concernenti i famosi organismi di "malfattiana" memoria che sono costati centinaia di miliardi allo Stato, ma che sono, ripeto, un completo, totale fallimento, che hanno peggiorato le strutture scolastiche sotto ogni aspetto coinvolgendo nelle negatività anche le famiglie degli studenti. Andando avanti con provvedimenti di questo genere, che sono di carattere dispersivo, onorevole Assessore, non credo che si possano in alcun modo risolvere i problemi. Entrerò ora nel merito (la parte politica posso considerarla esaurita; avremo modo di riparlare in seguito, quando si discuteranno altri provvedimenti sul diritto allo studio; ne abbiamo licenziato infatti uno da poco in Commissione che è molto più complesso). A proposito di questo io vorrei dire: ma è mai possibile che si debbano varare i provvedimenti, così, a pioggia, tipo questo, a distanza di qualche mese, mettiamo anche di sei mesi, se in dieci anni, anzi in dodici anni, dal 1971 al 1983, non ha funzionato la 26? Mi pongo l'interrogativo: cosa c'è sotto? Perché questa fretta di varare un provvedimento che, in definitiva, non agevola lo studente perché non gli dà la possibilità di acquisire un patrimonio, un edificio scolastico che rimane di proprietà dell'Università, ma è della Regione e che, come con questo prov-

vedimento si dice, dopo 20 anni può essere distratto? Tutto questo modo di procedere per me, per noi del Movimento Sociale Italiano, nasconde, nel grande tempio (questo sì che è un grande tempio, o dovrei usare un termine più appropriato che per la mia educazione civile prima che politica io non pronuncio) nel grande tempio degli scandali che l'Italia annovera ogni minuto, nasconde qualche scandaletto.

Se si tratta di scandali tipo quelli di Torino, non lo so. Ma la realtà è che in questo momento, a due mesi da un provvedimento più organico, che poteva mettere in discussione anche l'articolo 10 della 26, non vedo la ragione per cui si debba in grande fretta approvare questo. E quell'"anche", poi, è tutto un capolavoro, nell'articolo 10, onorevole Assessore. Infatti, possono essere utilizzati i fondi previsti dall'articolo 10 della 26, che avevano una destinazione ben precisa, ben localizzata di cui abbiamo parlato. Si dice: possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili già realizzati (guarda caso!). Chissà che non ci scappi l'affare con qualcuno che voglia liberarsi di qualche appartamento, di qualche edificio in disuso per poi costruirsi magari...! Certo, sono malignità di Tullio Murru; ma sa, non sono illecite queste malignità, in un mondo in cui la storia di tutti i giorni ci fa vivere di questi episodi. Quindi non sono delle malignità molto pesanti; è all'ordine del giorno. E di queste cose conosciamo soltanto quelle che vengono fuori; ma chissà che cosa c'è sotto la coltre di questa palude di vergogne e di scandali, piccoli, grossi e medi, in Italia!

Dobbiamo dunque autorizzare l'acquisto di immobili già realizzati, da adibire a casa dello studente e per la ristrutturazione, l'adattamento di questi, ovvero ancora per l'acquisto di singoli appartamenti. Arriviamo a questo punto.

Ma che vogliamo fare con i singoli appartamenti? La casa dello studente concepita dai regolamenti previsti dall'articolo 10 della 26 aveva l'aspetto non dico di un collegio, ma di un ritrovo abitativo degli studenti che in tali caseggiati dovevano trovarsi anche per familiarizzare; vi erano sì dei criteri informativi che intimamente non dividevo (tipo il grande ammontare

della spesa, il modo come venivano effettuate le convenzioni per la costruzione) però il criterio informatore generale a tratti io lo condividevo.

Ma acquistare degli appartamenti per alloggiare degli studenti, che significa? Ma è mai possibile, Assessore? Ma crede davvero che noi ci dobbiamo convincere che le disponibilità finanziarie per la spendita in questa direzione siano inferiori? E' inutile che mi si venga a dire che occorre molto tempo per la costruzione di un edificio scolastico o di un edificio per l'alloggio degli studenti. Ma siamo nel 1983! Nel tempo di 6 mesi si costruiscono grattacieli di 100 piani negli Stati Uniti! E a Milano sono stati costruiti edifici di 15-20 piani nel tempo di tre mesi, pronta consegna, per alloggi!

E allora, quando a noi viene il non vago, il non maligno, il non impertinente sospetto e dubbio: cosa c'è sotto?, ci si deve riconoscere che, con le argomentazioni che stiamo evidenziando, un pizzicchino di ragione forse l'abbiamo. Il discorso di fondo è questo, onorevole Assessore: io che ho una vocazione sociale per quello che interessa la collettività, soprattutto la collettività della parte più popolare, quando rivolgo queste critiche ai santoni della socialità, quali quelli del Partito Socialista Italiano, parlo molto più accuratamente, perché voi che vi tingete di socialità che vi riempite la bocca di andare incontro al popolo, in questo modo state dimostrando che del popolo, dello studente povero non ve ne importa niente. Perché non state acquisendo un patrimonio per lo studente, state cercando di fare gli affarucci politici per acquisire determinati favori dal punto di vista elettorale, compromettendo tutto quello che di buono potrebbe esserci nelle intenzioni della legge 26 e in particolare dell'articolo 10.

E allora, premesso quello che ho detto in partenza, voi potete capire che noi non possiamo assolutamente condividere questo disegno di legge.

L'altra domanda che mi sono posto dopo è se per l'acquisto di questi immobili si può andare a trattativa con gli stessi regolamenti stabiliti dalla 26, in modo specifico dall'articolo 10. Perché non credo, Assessore, che per l'acquisto di appartamenti, per l'acquisto di caseggiati

da strutturare si possa fare ricorso alla rateizzazione col proprietario. Perché mentre nella 26 era previsto il ricorso alla richiesta del mutuo quinquennale, qua non si menziona, è tutto vago. Si rende disponibile una certa somma per l'Assessorato, con questa somma si stabilisce un quorum, cioè un gruppo di appartamenti, di caseggiati da acquisire...

(Interruzioni).

Ma che Consiglio di amministrazione! Non si dimentichi che anch'io faccio parte di un Consiglio di amministrazione di uno degli enti più importanti d'Italia: ed è una vergogna! L'ho detto lì e lo dico qui, perché di sana amministrazione non c'è ne. Lei pensi all'Istituto della Previdenza sociale e da quando è gestito da questo Consiglio di amministrazione hanno distrutto, polverizzato il patrimonio dei laboratori. Non mi parli di Consiglio di amministrazione in Sardegna, perché, soprattutto quelli degli enti pubblici, sono una vergogna. Quindi, dicevo, acquisendo questi appartamenti, questi caseggiati resta sempre il dubbio che la destinazione non sia quella quale istituzionalmente prevedeva la 26. Arrivati a questo punto, onorevole Assessore, dopo avere fatto un'analisi dell'aspetto politico, dopo essere entrati anche nel merito, dopo avere cercato di evidenziare che il provvedimento è dispersivo, è un ennesimo provvedimento tampone nel settore edilizio del mondo scolastico, vorrei capire, infine, l'ultima frase di questo articolo, che dice: "Purché venga garantita per non meno di vent'anni la destinazione ad alloggio di studenti fuori sede". Che significa? Dopo i vent'anni che succede? Quegli appartamenti che fine faranno? Questo patrimonio delle Università, ovvero questo patrimonio pubblico che destinazione avrà? Si ha intenzione di costruire le case per lo studente? Ma allora perché non facciamo, Assessore, un bilancio preventivo, un onesto bilancio preventivo e vediamo se si riesce, anche se si deve spendere qualche miliardino in più, ad evitare questa spendita dispersiva, finalizzando gli stanziamenti alla costruzione di edifici che siano ben diversamente regolamentati e ben diversamente con-

trollati, non solo dalle Opere universitarie ma anche dalla Regione che ha potere di controllo sotto questo aspetto? Credo di aver molto onestamente e molto garbatamente evidenziato ancora una volta che state gestendo non più a pioggia, ma in maniera distorta, in maniera demagogica, con la sola finalizzazione data da un anno di distanza dalle elezioni regionali. Lo stesso modo, tale e quale, che criticavate quando eravate in compagnia prima con altri partiti, poi con altri ancora e con altri ancora, il che conferma la nostra critica, la nostra denuncia, la nostra opposizione alla classe politica dominante, che vi colloca tutti nella stessa logica, tutti con la stessa mentalità che è completamente diversa da quella che attende il popolo italiano ed in modo particolare, lo dico accuratamente, il mondo giovanile, il mondo dell'Università, il mondo che vuole affacciarsi in una Italia più pulita, in una Sardegna più pulita, non quale quella che state presentando voi e che andate reclamizzando sotto vari aspetti per fini puramente elettoralistici, cercando di scaricare le vostre responsabilità sulle spalle o nelle menti, o nelle coscienze di chissà chi, e non su quelle di voi stessi, che avete gestito la Sardegna dal 1949 ad oggi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare l'appoggio del nostro gruppo a questa proposta di legge, proprio perché si tratta di un fatto corrispondente alle esigenze degli studenti volto ad evitare i lunghi tempi che vengono impiegati dalle varie amministrazioni nel reperimento delle aree e nel seguire tutte le procedure di legge che comportano le costruzioni. Crediamo che sia un modo per consentire di soddisfare in tempi ragionevoli tante richieste di studenti universitari che non possono attendere per tanto tempo di ottenere un diritto sacrosanto. Però questa è una occasione, a mio parere, importante, anche se affronta un aspetto settoriale, per discutere di diritto allo studio.

Non vorrei che, alla fine di questa legislatura, facendo un consuntivo di quella che è stata

la politica del diritto allo studio di questi anni, possiamo affermare di non aver esitato alcuna legge, per cui il più grande merito che ci è stato finora è stato quello di un assessore che ha ritirato il disegno di legge presentato dal suo collega precedente senza in due anni presentarne un altro: è avvenuto anche questo!

FADDA (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si riferiva al mio predecessore?

MORETTI (D.C.). A ognuno i suoi meriti. Credo che sia venuto il momento di esitare un disegno di legge come quello che sostituisce la 26, e di esaminare quello fondamentale del diritto allo studio per l'Università, perché non esistono più scuse, onorevoli colleghi; quando gli universitari, fra breve, passata l'estate, si presenteranno di nuovo a richiedere provvedimenti urgenti per le mense universitarie e tutto quello che comportano non potremo continuare a rispondere "ci penseremo, ci penserà lo Stato". Occorre che questa legge venga al più presto discussa ed esitata in tempi brevi. Abbiamo diversi provvedimenti di legge in materia, affrontiamoli, consentiamo alla Commissione Decima di lavorare il più possibile in questo scorcio di legislatura, e consentiamo alle forze politiche, tutte insieme evidentemente, a questo punto, di poter dare una risposta senza la quale veramente questa legislatura avrebbe il senso della beffa su questa materia importante, delicata e fondamentale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Orrù.

ORRÙ (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per illustrare il disegno di legge in esame. Esso anticipa, per l'argomento trattato, la legge sul diritto allo studio universitario e, insieme, recepisce orientamenti da lungo tempo maturati tra le forze politiche, le componenti del mondo universitario e la stessa Commissione competente. Infatti, fu la stessa Commissione competente, la X Commissione, a suo tempo, a sollecitare la Giunta perché

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

predisponesse appunto il disegno di legge che viene ora discusso. La modifica che questo disegno di legge propone è semplice.

L'articolo 10 della legge n. 26 — per i servizi abitativi — prevede finanziamenti esclusivamente per la costruzione di case dello studente (a Cagliari e a Sassari). Il presente disegno di legge — nell'uso di tali finanziamenti — introduce la possibilità dell'opzione per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili. Il fine originario dell'opzione è chiaro: l'accelerazione della spesa, la rapidità dell'intervento a fronte di un problema che domanda ormai da tempo risposte sollecite e urgenti. Prevedere l'opzione è giusto e ragionevole. L'opzione è stata prevista infatti da tutte le Regioni italiane che hanno legiferato in materie di diritto allo studio universitario (come è noto, dopo il 616, tutte le regioni italiane legiferano separatamente per il diritto allo studio nella scuola e per il diritto allo studio nell'Università). Anche le due proposte di legge sul diritto allo studio universitario presentate sinora qui da noi (una della Democrazia Cristiana e una del Partito comunista) prevedono entrambe questa possibilità. Quindi, questo disegno di legge non fa che anticipare, per l'aspetto specifico che stiamo affrontando, la nuova legge sul diritto allo studio universitario. Naturalmente non tutto è così semplice e lineare. La Commissione, nel discutere ed approvare il provvedimento in esame, è partita ovviamente da una valutazione assai critica della incredibile vicenda dei fondi stanziati dall'art. 10 della legge 26 per la costruzione delle case dello studente. La legge 26 è del '71, ed io, tra parentesi, la considero una legge positiva. E' stata la prima legge sul diritto allo studio approvata in Italia, quando ancora non esistevano i Decreti Delegati, quando ancora nessun'altra Regione aveva pensato al problema. Una legge che, ovviamente, risente dei limiti e dell'usura del tempo; una legge che da tempo ha invano sollecitato modifiche, una legge che è stata segnata da una pessima gestione e che per alcuni aspetti specifici, addirittura, come questo delle case dello studente, si è tradotta in un esemplare nulla di fatto. Le cause: se i soldi (si tratta se non erro di 4 miliardi) non sono stati spesi, le cause stanno

in primo luogo nelle inadempienze, nei ritardi, nelle gravi responsabilità dei Comuni interessati, del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari, che hanno reperito le aree — mi pare — dieci anni dopo. Poi si aggiungono, indubbiamente, le responsabilità — sotto forma di ritardi, incertezze, oscillazioni — imputabili agli organismi competenti delle Università. Tutto questo ha determinato la mancata spendita dei fondi previsti dall'art. 10. La Commissione, nel valutare questa situazione, ha espresso critiche aspre insieme manifestando, anche, perplessità e preoccupazioni per il futuro, se il passato (speriamo di no, comunque) dovesse ripetersi anche con l'opzione. Ecco, questa è la materia, l'argomento in discussione. Il disegno di legge consta di un articolo unico, al quale però adesso in Aula si aggiungono tre emendamenti, unitariamente sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.

Il primo emendamento specifica che i destinatari dei finanziamenti non sono le Università, ma le Opere universitarie, e ciò per esigenze ovvie, di tutela e di garanzia per la Regione, stante il disposto del D.P.R. 348 che prevede la soppressione delle Opere universitarie col conseguente trasferimento dei beni e del personale alla Regione, che acquisisce perciò funzioni amministrative primarie in materia di diritto allo studio universitario (come è noto, invece le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio nella scuola sono trasferite ai Comuni). Per questo motivo appare più logico che i destinatari dei finanziamenti siano le Opere e non le Università, come prevede la legge 26 e prevedeva giustamente nel 1971, giacché allora non esisteva né il 616 né il 348.

Il secondo emendamento riguarda le modalità, le forme e le connesse garanzie della valutazione dell'offerta a fronte della richiesta da parte delle Opere di immobili che siano funzionanti, idonei per i servizi abitativi degli studenti universitari. L'emendamento specifica che il Consiglio dell'Opera decide dopo aver sentito un'apposita Commissione, composta da tre rappresentanti della Regione e da due rappresentanti del Consiglio dell'Opera. Questa commissione deve esprimere un parere sulla funzionalità e idoneità

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

delle offerte e, sulla base di questo parere, il Consiglio di amministrazione dell'Opera decide. Rispondo alle preoccupazioni del collega Murru: gli imbrogli — per usare un termine molto chiaro — sono possibili non solo quando si acquista, ma anche quando si costruisce, come è noto e sappiamo.

Il terzo emendamento — e ho finito — si limita a dichiarare l'urgenza della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter assicurare il collega Murru circa la legittimità del provvedimento che il Consiglio sta per approvare, tenuto conto che, così come è stato poc'anzi annunciato dall'onorevole Murru, la modifica dell'articolo 10 della legge 26 sul diritto allo studio prevede procedure e tempi per la utilizzazione immediata delle somme che erano state previste per le Opere universitarie di Sassari e di Cagliari.

In particolare devo sottolineare che, dal 1971 al 1981, son trascorsi 10 anni, per cui la Regione è chiamata nel caso di utilizzazione immediata da parte delle Opere universitarie a fissare le somme necessarie per la costruzione di case dello studente. Però devo dire che la legge 26, all'articolo 10, prevedeva la assegnazione di 2 miliardi e 100 milioni, se non vado errato, all'Opera universitaria di Sassari, e di 4 miliardi all'Opera universitaria di Cagliari.

Ecco, mentre l'Opera universitaria di Sassari ha utilizzato immediatamente le somme previste con la legge n. 26, l'Opera universitaria di Cagliari per mille motivi non è riuscita ad impegnare le somme previste dalla legge citata. Quindi si tratta oggi di modificare l'articolo 10, per consentire all'Opera universitaria di Cagliari l'immediata utilizzazione delle somme previste in quella legge.

Si è resa necessaria la modifica dell'articolo 10 per due motivi: uno illustrato e indicato

chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge e cioè l'esigenza di rendere possibile in tempi brevi la costruzione di case dello studente precedentemente programmate e soprattutto l'acquisto di nuove case, nuovi appartamenti da destinare ad alloggi per gli studenti. Quindi da una parte l'urgenza di poter utilizzare appartamenti disponibili o immobili disponibili nella città di Cagliari per risolvere i problemi degli studenti, dall'altra però si è resa necessaria la modifica dell'articolo 10 anche per dare risposta a quelli che sono i nuovi criteri che ormai vengono affermati anche sotto l'aspetto culturale, riguardanti la costruzione delle case dello studente, mentre fino a qualche anno fa prevaleva il principio (che è stato indicato dall'onorevole Murru) cioè quello di racchiudere gli studenti in un unico immobile, in un unico fabbricato, creando dei servizi a corredo della struttura principale. Oggi vi è la tendenza invece di decentrare queste strutture nel territorio cercando di inserire i ragazzi, gli allievi all'interno del territorio stesso e creando quindi la possibilità che gli studenti vengano inseriti in maniera più adeguata nel tessuto sociale costruendo un rapporto di relazione con rappresentanti di altre categorie e di altri ceti sociali.

Quindi ci sono due motivazioni: una di carattere tecnico che riguarda appunto l'accelerazione della spesa; l'altra di carattere sociale e riguarda appunto la modifica del concetto di "casa dello studente", così come era stato affermato negli anni precedenti.

Non vi sono quindi alla base della modifica della legge numero 26 "affari" che debbano essere realizzati dalla Regione o "affari" che debbano essere fatti dall'Opera universitaria. Tra l'altro gli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione consentono di accentuare le garanzie che erano già previste dalla normativa vigente per l'acquisto di alloggi e che dovevano essere rispettate dai consiglieri di amministrazione delle opere universitarie. L'emendamento proposto comunque serve per garantire ulteriormente lo stesso Istituto regionale: i rappresentanti della Regione all'interno della Commissione hanno la possibilità di verifi-

care, innanzitutto, la rispondenza delle somme richieste per l'acquisto degli immobili, e soprattutto l'agibilità degli immobili stessi e la opportunità di destinare determinati fabbricati ad alloggi per gli studenti.

Credo quindi che debba essere sostenuta questa esigenza di modifica dell'articolo 10 per consentire, ripeto, soprattutto all'Opera universitaria di Cagliari di poter risolvere in tempi rapidi i problemi che esistono per gli studenti pendolari.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, signor Presidente. Ringrazio l'assessore dottor Fadda per avere raccolto le mie osservazioni, anche se, nella sua risposta, debbo dire non è che mi abbia soddisfatto. Io rimango sempre fermo nel dubbio sulla legittimità di un provvedimento che sostanzialmente modifica l'articolo 10 della legge 26, a due anni dalla scadenza della rateizzazione che il provvedimento stesso prevedeva.

Molto brevemente lei ha cercato di giustificare questa modifica delle nuove strutture per gli studenti dicendo che siamo entrati in un nuovo ordine di idee per inserire lo studente, dopo lo studio all'Università, nel tessuto urbano. Assessore Fadda, io sono un anti-militarista per eccellenza, ho compiuto il mio dovere e me ne vanto, anche in un corpo che ha nobilitato non solo l'Esercito Italiano ma anche l'Italia, ho compiuto il mio dovere senza avere mai subito e mai fatto un biglietto di punizione, il che significa che si può familiarizzare con i militari, con i colleghi, anche laddove regna la più rigida disciplina, per compiere il proprio dovere nei confronti della collettività. Però mi consenta, qui stiamo in un ambiente dove lo Stato, dove l'Ente pubblico deve provvedere, non dico a disciplinare ma a sorvegliare e ad elevare nel migliore dei modi non soltanto la cultura ma l'educazione, lo spirito e la moralità di chi da studente deve immergersi nella società.

Ma nella 26 (che come detto prima in alcune parti da me era condivisa) questa Casa dello studente — che era in pratica prevista per alleggerire le spese da parte delle famiglie che non potevano sopportare oneri tanto gravosi per coloro che dovevano imboccare l'ultimo gradino del tempio scolastico — aveva anche un'altra finalità, cioè quella di fare in modo che la familiarizzazione dello studente anche dopo lo studio continuasse in un certo spirito e che l'educazione sotto i diversi aspetti venisse elevata quasi a sistema. Non si tratta di voler irreggimentare o disciplinare, perché nessun regolamento è previsto se non quello di osservare la convivenza civile, laddove in comunità si vive (anche nei condomini bisogna osservare determinate norme che sono dettate dal codice civile) e quindi stiamo attenti, non cerchiamo di fraintendere quello che dico; ma vi erano, in quelle strutture, anche i servizi che confortavano sotto un certo aspetto e con un certo controllo, nell'interesse dello studente; i servizi quali erano? La mensa, dove vi era un controllo sotto i diversi aspetti sanitario, igienico e così via. Dove si va a mangiare ora? Un po' qua, un po' là, in questa trattoria, in quest'altra.

FADDA (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. C'è la mensa.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Eh le conosciamo le mense che ci sono a Cagliari! Le mense che ci sono per gli studenti, per gli studenti universitari in modo particolare! E le altre strutture, di ordine ricreativo, di ordine sportivo?

Ho finito, Assessore. Ecco la differenza, ecco perché mi sorge il dubbio che la finalizzazione dell'acquisto di questi appartamenti non è quella di inserire lo studente nel tessuto urbano (ed è sbagliato secondo me). E' lo Stato che sta provvedendo, è lo Stato che deve in un certo qual modo cercare di coltivare l'*animus* dello studente fino in fondo, fino a quando lo immette nel grande mare in tempesta di questa società tormentata da mille problemi. Deve avviarlo in un certo modo.

Queste semplici osservazioni rafforzano

ancora il nostro no a questo provvedimento che assolutamente non condividiamo. Parleremo anche di altri aspetti di ordine sociologico, culturale, quando vareremo il nuovo provvedimento che è in gestazione in Commissione e che ci auguriamo di discutere, come sollecitato dal collega Moretti, alla prossima ripresa del Consiglio regionale, tenendo conto di un fattore però, caro onorevole Moretti: io le ricordo le discussioni svoltesi alla fine della legislatura del '74 e del '79; in quei sei mesi si faceva a gara (con il gruppo comunista che allora era in posizione di critica nei confronti della Giunta di allora): provvedimenti a pioggia, a catena, disegni di legge a non finire, e magari quelli più importanti venivano portati in discussione nei momenti in cui più pressante era l'esigenza dei colleghi foranei di andarsene perché era venerdì). Quei provvedimenti, se li andiamo ad esaminare uno per uno, o sono provvedimenti che sono vergognosamente attuati con delle realizzazioni negative sotto tutti gli aspetti, oppure sono provvedimenti accantonati che attendono solo l'applicazione del principio della delegiferazione.

E allora (signor Presidente, chiedo scusa, ho finito) siamo d'accordo; però non andiamo con molta fretta perché, ripeto, come dissi allora: "la fretta molte volte fa fare alla gatta i gattini ciechi" e di "gattini ciechi" questa Giunta, questi Consigli regionali, questa autonomia ne ha fatti parecchi, se è vero come è vero che la risultante di tutte le vostre azioni è quella che è: una Sardegna purtroppo negativa sotto tutti gli aspetti. Tutti! Vi è un aspetto positivo? Ditemene uno e vi dirò che siete bravi. Uno solo di aspetto positivo, sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo morale.

Grazie.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MURA, *Segretario*:

Articolo unico

Gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili già realizzati da adibire a case dello studente e per la ristrutturazione e l'adattamento di questi, ovvero ancora per l'acquisto di singoli appartamenti, purché venga garantita per non meno di vent'anni la destinazione ad alloggio di studenti fuori sede.

PRESIDENTE. All'articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Spina - Sanna Carlo - Giagu - Atzeni - Tamponi:

"Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

'Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono concessi dalla Regione alle Opere Universitarie' ". (1)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Giagu - Atzeni - Tamponi:

"Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

'All'acquisto di immobili si provvederà previo avviso pubblico sugli organi di informazione di maggiore diffusione regionale contenente le modalità di presentazione delle offerte.

Alla valutazione delle offerte provvederà con parere di idoneità, anche in relazione ai criteri funzionali all'uopo richiesti, una Commissione, composta da cinque membri di cui due in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'Opera Universitaria e tre nominati dalla Regione' ". (2)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Spina - Giagu - Sanna Carlo - Atzeni - Tamponi:

"Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

‘La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione’ ”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

ORRU' (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Presidente, mi scuso, non sapevo che il procedere dei lavori andasse così rapidamente; evidentemente è merito della sua presidenza *pro tempore* che ha fatto accelerare i lavori. Sapevo che questo era un punto molto lontano all'ordine del giorno, e quindi, certamente, la discussione generale è già terminata e siamo alla discussione degli articoli. Io approfitto quindi del momento in cui si procede alla discussione degli articoli, anche per dire il mio pensiero su questa vicenda che dura già da molti anni. Mi pare che questo provvedimento fu presentato, nelle sue linee essenziali, cinque anni fa dall'onorevole Giagu, quando era Assessore della pubblica istruzione (una delle tante volte in cui è stato Assessore della pubblica istruzione) e non fu a suo tempo immesso nella legge finanziaria proprio nel tentativo di far sì che le Università di Cagliari e di Sassari trovassero il modo di rispettare il contenuto della legge. Il mio intervento sta proprio in questo senso che, dopo dodici anni da che furono emanate le norme della legge 26, noi ci troviamo nella condizione di dover procedere ad una deroga da quelli che erano i principi fondamentali, con cui noi abbiamo proceduto alla formulazione della legge 26, per rappattumare l'acquisto di appartamenti con delle somme che, allora, veramente, erano cospicue e avrebbero dato la possibilità di risolvere il problema. Ma ormai siamo alla vigilia di una nuova formulazione della legge sul diritto allo studio, in modo particolare per quanto concerne le Opere universitarie (permettendoci il Presidente della Commissione che non è che proceda secondo le richieste della maggioranza

della Commissione, ma procede soltanto secondo quello che gli detta non “il cor” ma che gli detta il “cor rosa”, diciamo): infatti noi non approveremo certamente, neanche questa volta, la legge sulla riforma dell'Università, per quanto concerne le Opere universitarie, perché sin tanto che il gruppo comunista non avrà presentato anch'esso un provvedimento simile a quello da noi presentato non si procederà neanche all'immissione nell'ordine dei lavori. Ormai forse riusciremo a metterlo all'ordine dei lavori; ma, certamente, il provvedimento in linea generale lo avremo potuto esaminare compiutamente e direttamente nella formulazione fondamentale di tutto il complesso delle norme che ebbe come primo firmatario l'onorevole Carrus, e che, indubitabilmente, avrebbe anche assorbito queste poche cose che noi ci troviamo a dover modificare.

I tre emendamenti che sono stati presentati sono tutti frutto della concorde opera della Commissione per cui dovrebbero essere — non li ho visti — firmati da tutti i componenti in quanto sono stati approvati all'unanimità. Io non li conosco in modo preciso, sono arrivato in ritardo, ma se sono stati formulati così come la Commissione li aveva dettati, penso che per parte nostra gli emendamenti possono essere tutti validamente accolti dal Consiglio.

ORRU' (P.C.I.). Non perdi occasione...

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avverrà in un secondo momento.

Discussione della proposta di legge: "Integrazione degli interventi di cui all'articolo 3 della Legge regionale 21 agosto 1980: n. 30, per l'attuazione dei progetti di promozione del comparto lattiero-caseario". (324)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 324, riguardante: "Integrazione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1980, n. 30, per l'attuazione dei progetti di promozione del comparto lattiero caseario". Relatore l'onorevole Carrus.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Dovrei dare la parola al relatore che si trova in altri lidi. Ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

ZURRU (D.C.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MURA, Segretario:

Articolo unico

Gli interventi per il risanamento delle situazioni debitorie delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 30, sono estesi alle cooperative indicate nel Programma dell'intervento straordinario 1982-1984 approvato dal Consiglio regionale ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268, e della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Per tali cooperative il risanamento potrà essere esteso alla quota di indebitamento risultante alla data di approvazione del predetto Programma da parte del C.I.P.E. ed eccedente il finanziamento pubblico concesso alle cooperative per la realizzazione dei rispettivi caseifici sociali.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante lo stanziamento recato dal titolo di spesa 8.1.7/I del citato Programma dell'intervento straordinario 1982-1984.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto sarà effettuata successivamente.

Discussione della proposta di legge: "Modificazione dell'articolo 20 della Legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833" ". (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 285 concernente: "Modificazioni dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1981 sulla "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, numero 833". Relatore l'onorevole Are.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Non essendo in aula il relatore, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Floris.

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

MURA, *Segretario*:

Articolo unico

Il quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Ai componenti gli organi istituzionali delle Unità sanitarie locali, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 35, a far data dal giorno di insediamento dell'Unità sanitaria locale".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà in un secondo momento.

Discussione dello schema di D.P.R.: "Trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna dei compiti, del personale e dei beni dell'ente "Gioventù Italiana" in Sardegna". (2/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema del Decreto del Presidente della Repubblica, proposto dalla Commissione paritetica, per le norme di attuazione di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna: "Trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna dei compiti del personale e dei beni dell'Ente Gioventù Italiana in Sardegna". Relatore l'onorevole Sechi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sechi, relatore.

SECHI (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, per ricordare che con la legge 764, del '75, fu trasferito alla Regione il personale del disciolto ente "Gioventù Italiana del Littorio".

La Regione impugnò questo provvedimento legislativo perché violava le procedure previste nell'articolo 56 dello Statuto circa il trasferimento di funzioni di beni e personale alla Regione, che deve avvenire invece in base, appunto, alle procedure previste dallo Statuto speciale. Con sentenza della Corte Costituzionale fu pronunciata la incostituzionalità della legge 764 e, quindi, con questo schema di norma di attuazione viene ridefinito un quadro corretto circa il trasferimento non solo del personale ma anche dei beni, del patrimonio e delle funzioni alla Regione.

La Commissione ha espresso all'unanimità un parere favorevole e io vorrei far presente alla Presidenza una notazione di carattere tecnico-formale che è questa: in sede di coordinamento tecnico occorrerebbe, nella seconda parte dell'articolo 2, modificare la dizione prevista nell'attuale schema di attuazione perché si fa riferimento ad una legge che ancora nel periodo in cui è stato esaminato questo schema di norma di attuazione non era stata approvata (poi è intervenuta l'approvazione della legge 122, la legge finanziaria del Titolo III): quindi occorre fare riferimento alla legge che nel frattempo è stata approvata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Floris.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta è d'accordo sulle osservazioni che ha fatto adesso il collega Sechi; si tratta di vedere il procedimento tecnico da adottare in quanto il richiamo a quella legge è avvenuto quando ancora non erano state identificate con legge apposita dello Stato le risorse da attribuire al Titolo III. Ma adesso ci vuole una comunicazione da parte della Presidenza.

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna a comunicare nella lettera di trasmissione le osservazioni fatte testé dall'onorevole Sechi e confermate dalla Giunta.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

Sono trasferiti alla Regione Autonoma della Sardegna i compiti istituzionali, il patrimonio immobiliare — con relativi arredi ed attrezzature — ed il personale dell'Ente "Gioventù Italiana" in Sardegna, secondo le disposizioni previste dalla legge 18 novembre 1975, n. 764, a far data dal 1° gennaio 1981.

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 18 novembre 1975, n. 764.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, a far data dall'entrata in vigore della legge 18 novembre 1975, n. 764, si provvederà con la legge di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione del provvedimento sarà effettuata in seguito.

Discussione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, concernente: "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il trasferimento alla Regione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna" ". (4/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, concernente: "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il trasferimento alla Regione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna" ", relatore l'onorevole Sechi. E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Sechi.

SECHI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica.

FLORIS MARIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MURA, *Segretario*:

Articolo unico

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, è modificato come segue:

"Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è sostituito dal seguente:

Sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà in un altro momento.

Discussione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna dei beni e del personale degli Enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". (3/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica: "Trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna dei beni e del personale degli Enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", relatore l'onorevole Sechi.

E' aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sechi.

SECHI (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, poiché su questo schema di decreto abbiamo presentato, come componenti della

Commissione, un ordine del giorno, vorrei spiegarne le ragioni. Si tratta di uno schema di norma di attuazione che prevede il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale di quattro enti, e precisamente: dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro, dell'Associazione invalidi di guerra e dell'Unione italiana ciechi, che non vengono trasferiti alla Regione col decreto 348, ma con questo decreto di norma di attuazione. Nella Commissione c'è stato un'approfondimento dei problemi sollevati da questo schema e si sono manifestate anche delle perplessità circa l'approvazione o meno del testo trasmesso alla Commissione dalla Giunta regionale; alla fine è prevalsa l'opinione e l'orientamento di approvare, secondo il testo predisposto dalla Giunta, lo schema di norma di attuazione perché questo avrebbe evitato di ripetere la lunga procedura ed il lungo iter della predisposizione di un nuovo schema di norma di attuazione, cioè attraverso una Commissione paritetica Governo-Regione. Ora però il fatto che il Consiglio approvi, secondo il testo trasmesso dalla Giunta, questo schema richiede, a parere della Commissione, l'approvazione contestuale di un ordine del giorno per evidenziare, nei confronti del Governo, un punto molto delicato. Nell'articolo primo, infatti, di questo schema di norma di attuazione, si afferma testualmente che sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna le funzioni degli Enti che prima ho richiamato. Ora, per questi Enti, nel decreto di scioglimento, è previsto invece il trasferimento delle funzioni, per lo meno per quanto riguarda l'assistenza, direttamente ai Comuni e non alla Regione; e insieme alla funzione anche il personale dovrebbe seguirne il trasferimento. Quindi, ci troviamo di fronte a uno schema di norma di attuazione che trasferisce sia le funzioni che il personale alla Regione, contravvenendo invece a quanto affermato nel decreto di scioglimento degli stessi Enti quando si individuavano in modo tassativo e preciso i Comuni come destinatari del trasferimento della funzione di assistenza e del relativo personale. Noi, nell'ordine del giorno che presentiamo all'attenzione ed all'esame del Con-

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

siglio, vogliamo impegnare la Giunta a svolgere una iniziativa nei confronti del Governo perché in sede di approvazione definitiva delle norme di attuazione si affermi il principio appunto del trasferimento di quelle funzioni e del personale ai Comuni in coerenza con quanto previsto nel decreto originario di scioglimento di questi Enti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta esprime parere favorevole ed accoglie lo schema di decreto.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno a firma Sechi, Atzori Angelo, Oggiano, Boi, Schintu, Dettori, Gianoglio.

Se ne dia lettura.

MURA, Segretario:

Ordine del giorno Sechi - Atzori Angelo - Oggiano - Boi - Schintu - Dettori - Gianoglio sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 3 "Trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ESAMINATO lo schema di D.P.R. di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna relativo al trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la relazione della Commissione e quindi il contenuto

impegna la Giunta regionale

1) a svolgere ogni possibile azione perché, in sede di definitiva approvazione delle norme da parte del Governo, le funzioni di assistenza svolte dagli enti nazionali operanti in Sardegna, soppressi a termini dell'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengano attribuite direttamente ai Comuni singoli o associati, nel rispetto della ripartizione di competenze prevista dagli articoli 16 e 18 del D.P.R. 17 giugno 1979, n. 348;

2) a presentare, in attuazione dell'articolo 78 del D.P.R. 17 giugno 1979, n. 348, un disegno di legge che, contestualmente al riordino delle funzioni in materia di assistenza ed al decentramento di quelle non ancora attribuite agli enti locali, preveda la definitiva assegnazione del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, di cui agli articoli 75 e 79 del D.P.R. 17 giugno 1979, n. 348, già soppressi o trasformati in attuazione degli articoli 113 e seguenti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'assegnazione definitiva alla Regione o agli enti locali dovrà essere effettuata attenendosi ai criteri adottati in ordine alla ripartizione delle competenze amministrative.

PRESIDENTE. Siccome è in fase di riproduzione l'ordine del giorno testé letto, sospendo la seduta per dieci minuti in modo da mettere i singoli consiglieri in condizione di prenderne diretta visione.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 30, viene ripresa alle ore 19 e 45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato consegnato ai singoli consiglieri e uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

Prego i colleghi di prendere posto. Colleghi, un pochino di stile, insomma, un minimo di rispetto per l'ambiente! Non siamo in una bettola! Chi non vuole stare in aula, esca.

L'ordine del giorno è dato per illustra-

to.

Ha facoltà di parlare la Giunta, per esprimere il parere sull'ordine del giorno medesimo.

FADDA (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Articolo 1. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

In applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
- Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);
- Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
- Unione italiana ciechi (U.I.C.);
- Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (E.N.S.).

PRESIDENTE. E' aperta la discussione.

Ha domandato di parlare l'onorevole

Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per chiedere, più che per affrontare una discussione sull'articolo 1, all'Assessore di illuminarci sulla destinazione del personale di questi enti. E' un gruppo di enti che appartiene a quella miriade di 1.788 enti disciolti in attuazione del principio del decentramento alle Regioni. Però il personale di quegli enti, che erano enti statali, enti parastatali e enti convenzionati con gli enti parastatali e statali, aveva trattamenti differenziati che sono stati poi unificati con una legge che ha poi subito tutte quelle modifiche in sede di rinnovo dei contratti che li hanno adeguati in definitiva al trattamento economico dei parastatali. Per il momento io non considero quel personale che la legge prevede trasferibile ai Comuni per la tipica attività assistenziale, così come previsto dalla 348, ma tengo conto solo di quel personale che proviene da quei due enti che faranno capo alla Regione, e ne vorrei conoscere la destinazione, perché qui, all'articolo 1 e all'articolo 2, si dice che si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del D.P.R. 19 giugno 1979, numero 341.

Il trasferimento alle Regioni di questo personale deve comportare un nuovo stato giuridico e quindi anche un nuovo trattamento economico, perché, essendo dipendenti della Regione, non possono avere il trattamento di un ente disciolto, ancorché previsto dal D.P.R. numero 348. Perché? E qui si pone il quesito. Dal '78 ad oggi, non dimentichiamocelo, la Regione ha dotato i propri dipendenti di una nuova situazione giuridica ed economica, istituendo il ruolo unico generale. Allora, a questo personale che stiamo acquisendo, noi quale trattamento dobbiamo riservare? Qual è la sua posizione giuridica, visto che si parla solo di ufficio stralcio che non dipende più da quegli enti che non esistono? Il decreto 348 del Presidente della Repubblica è così *sui generis* che dice di trasferire questo personale in parte ai Comuni e in parte alla Regione, però non determina quale è il trattamento economico che esso dovrà avere in questo perio-

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

do di transizione, attribuendo il tutto ai Comuni e alle Regioni.

In questo disegno di legge avreste dovuto recepire questo problema con maggior precisione nell'interesse di questo personale; se lo acquisiamo come Regione non possiamo, secondo me, non prenderlo in organico; ma poiché il ruolo unico regionale prevedeva un organico limitativo (non ho capito come), quale sarà il trattamento giuridico ed economico che si deve riservare a questo personale?

Soltanto questo era il motivo del mio intervento: non ho capito la *ratio* che sta alla base del trattamento giuridico ed economico di queste persone. Tutto qui. Chiedo chiarimenti a riguardo. Grazie.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Al trasferimento del personale e dei beni già degli enti di cui all'articolo precedente e in atti amministrati dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, numero 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui al comma precedente, continua ad operare l'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha mandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sarà effettuata in un momento successivo.

Discussione del Testo unificato del disegno di legge: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" (215) e della proposta di legge: "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi". (221)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge 215 concernente: "Agevolazioni a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi" e della proposta di legge numero 221, Satta Gabriele e più, concernente "Agevolazioni creditizie per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi". Relatore l'onorevole Oppi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, il testo unificato del disegno di legge 215 e della proposta di legge 221, che arriva in Aula dopo una lunga gestazione (ricordo che la proposta era del novembre del 1981) colma — nella stesura definitiva che ha visto momenti di ampia collaborazione nella

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

Commissione competente, la Commissione industria nella quale ho seguito i lavori come presentatore della proposta di legge numero 221 — colma, dicevo, una lacuna nel sistema delle incentivazioni all'artigianato.

Lacuna che si era verificata con l'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della legge 40, con il quale le cooperative di produzione lavoro, fino a quel punto ammesse a godere dei benefici della legge 40 per l'appunto, ne venivano escluse in attesa di una normativa specifica. Venivano escluse anche in considerazione del fatto che la commistione che si era verificata, dal '76 in poi, sulla base della legge 40 tra cooperative artigiane e cooperative di produzione lavoro, aveva in non pochi casi intralciato il funzionamento effettivo della legge (per quello che riguarda questo settore) e che quindi, date le specifiche esigenze che il settore della cooperazione di produzione e lavoro riveste dovevano essere, dette esigenze, appunto riversate in una normativa specifica.

Questa normativa specifica arriva quindi oggi in Aula a conclusione di un *iter* piuttosto lungo che però ha consentito di apportare, lungo l'arco dei lavori, non indifferenti modificazioni, a mio modo di vedere migliorative, di entrambi i testi.

Il settore della cooperazione di produzione e lavoro attiene essenzialmente al comparto produttivo dell'edilizia, nel quale svolge la propria prevalente attività e quindi si inserisce in uno dei comparti che, nell'ultimo periodo, hanno registrato momenti di crisi particolarmente acuta in Sardegna e che invece, per contro, continua ad essere — nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che il mercato che il settore attraversa — uno dei comparti che assicurano pur sempre larga occupazione. Certo meno larga che in passato, ma pur sempre consistente occupazione nella nostra Isola, essendo tra l'altro un settore, come è ben noto a tutti i colleghi, per il quale l'integrazione economica con le risorse locali è alta e potrebbe esserlo ancora di più se a monte (e cioè nella produzione di beni e di materiali per l'edilizia) l'intrapresa economica in Sardegna fosse ancor più efficiente e dinamica di quello che attualmente

non sia.

Il testo licenziato dalla Commissione industria, quindi, è il risultato di un'opera di armonizzazione dei testi che erano stati a suo tempo presentati ed ha subito anche alcune modifiche sulla base delle esperienze condotte lungo questo periodo, rappresentate in Commissione dall'assessore Carta, al quale va riconosciuto l'apporto positivo dato nel momento dello sbocco finale di questi due progetti di legge.

Questa legge prevede sostanzialmente agevolazioni creditizie di tre tipi (anzi di quattro poiché una è divisa in due parti) a favore delle cooperative di produzione e lavoro: anzitutto prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o, alternativamente (e qui l'alternativa è stata introdotta proprio nella sessione finale della discussione in Commissione), contributi per l'abbattimento di interessi su prestiti concessi dalle banche e dagli istituti convenzionati in base alla presente legge a valere sui loro propri fondi. Quindi, primo tipo di intervento: prestiti agevolati, o direttamente agevolati dalla Regione o indirettamente attraverso l'abbattimento degli interessi per fondi propri dalle banche, sempre finanziati dalla Regione. E questo non deve sorprendere, perché si tratta praticamente del ripristino delle facoltà che erano concesse a queste cooperative di produzione e lavoro con la legge n. 40 e che, con il regolamento d'attuazione — l'ultimo approvato in ordine di tempo e che ho richiamato in apertura — erano stati tolti. Il secondo tipo di agevolazioni previste attiene ai crediti di esercizio rinnovabili e con un massimale di 200 milioni. Il terzo tipo attiene a garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, quelli del primo tipo, sia diretti sia indiretti. Per far fronte a questo tipo di interventi viene prefigurato dall'articolo un fondo di dotazione che deve essere alimentato dagli stanziamenti annuali disposti dal bilancio regionale. Fondo di dotazione che, stante le ristrettezze finanziarie nelle quali ci siamo trovati ad approvare in Commissione il testo che arriva oggi in Aula, subito dopo l'approvazione della legge finanziaria, risente appunto di questo stato, poiché come è facilmente arguibile dai testi ori-

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

ginari, la quantificazione delle spese era stata fatta per il 215 in un miliardo e mezzo l'anno, e per il 221 in due miliardi l'anno, tutto a prezzi al 1981; mentre la proposta finale che arriva oggi in Aula, con uno sforzo anche per finanziare i tipi di intervento del terzo tipo, cioè le garanzie fidejussorie ed il funzionamento stesso del comitato di gestione di questa legge, con 250 milioni a parte, arriva ad un massimo di un miliardo e 250 milioni. Il che, se tradotto a prezzi del 1981, certamente penalizza questo settore ed apre quindi un discorso in prospettiva che dovrà vedere attente le forze politiche per cercare di trovare in futuro (penso addirittura nell'assestamento di bilancio che sarà fatto subito dopo la pausa estiva) ulteriori fondi per far sì che la legge, una volta approvata, possa funzionare effettivamente ad un livello finanziario adeguato alle esigenze cui la legge stessa è preposta.

Alcune questioni di fondo che erano contenute nel disegno di legge e nella proposta di legge, e che vedevano alcune differenze sia pure non determinanti, sono state affrontate dalla Commissione con una linea che tendeva a rendere quanto più possibile snella e praticabile la via della più rapida concessione delle agevolazioni. E si sono trasfuse nel fatto che, per esempio, il controllo politico che deve essere esercitato sull'attività del fondo, viene a passare attraverso due canali di tipo indiretto o mediato, comunque non in un canale di tipo prettamente diretto così come era prefigurato nel disegno di legge n. 215, il quale dava all'autorità politica tutte le incombenze, compresa quella della decretazione delle erogazioni le quali invece sono rimandate, nel testo che arriva in Aula — e a mio modo di vedere anche giustamente —, al Comitato di gestione. Ma il controllo è pur sempre possibile in via indiretta, per due ordini di fattori: primo, perché rimane sempre all'autorità politica, cioè all'Assessore competente, la possibilità di giudicare sui ricorsi in via definitiva (sui ricorsi presentati avverso reiezione o i parziali accoglimenti della domanda da parte dei beneficiari); e secondo, per la partecipazione dei rappresentanti della Regione al Comitato per la gestione del fondo, in maniera al-

tamente pregnante dal punto di vista numerico. Sicché, credo possa, da questo punto di vista, essere esercitato un controllo, il quale dovrebbe essere comunque coordinato col controllo che sull'esecuzione della stessa legge, su richiesta delle stesse organizzazioni cooperativistiche, dovrebbe essere esercitato dai tre rappresentanti nominati dall'Assessore su designazione delle organizzazioni regionali. Formula questa che dovrebbe consentire in pratica una semplificazione rispetto alle normali procedure di elezione vera e propria per le quali spesso sono accaduti intralci non indifferenti nell'individuazione delle sigle che dovevano concorrere all'elezione dei rappresentanti. La cosa viene in questo modo sicuramente aggirata. Naturalmente, in questo quadro, il controllo tecnico, amministrativo e contabile sulla destinazione delle somme, ai fini di questo testo di legge, spetta agli istituti ed alle banche che saranno convenzionati a norma di uno degli articoli finali e a norma del regolamento d'attuazione previsto appunto dal testo che arriva in Aula.

Per i quali istituti di credito, e per le banche, vale — e credo che valga comunque in questa sede — l'avvertenza che, sinché non sarà portata a revisione la convenzione di tesoreria (il che è però auspicabile che avvenga alla luce del sole ed anche in tempi non lunghi) sinché la situazione dovesse perdurare così come è attualmente, è opportuno che si rimanga — perlomeno nel primo periodo di esecuzione della legge — all'interno dei due istituti che sono tesoriери della Regione, in base al principio più volte affermato che all'interno di questi due è più possibile, in questo momento, trovare un coordinamento di tutte le forme di assistenza tecnico-finanziaria che detti istituti prestano a norma della convenzione stessa oltre che di condizioni sufficientemente favorevoli, o più favorevoli, proprio perché già stipulate nella convenzione stessa. Probabilmente, il funzionamento del fondo darà luogo a qualche possibile intralcio. Non bisogna nascondersi che, ogni volta che nascono strumenti che sono sia pure parzialmente nuovi, c'è la possibilità di non aver previsto tutta la casistica possibile; tuttavia, credo che l'organizzazione che si è data con il testo

che stiamo esaminando, consenta una operatività abbastanza celere, anche perché i fondi sono stati divisi in due dal punto di vista operativo, l'uno che deve dare praticamente le incentivazioni finanziarie vere e proprie, e un altro che deve presiedere all'espletamento delle funzioni e alla prestazione delle garanzie fidejussorie sui prestiti concessi.

Con questo progetto di legge, fra l'altro, viene esplicitamente riorganizzata in un certo modo la materia, poiché vengono abrogate alcune norme che erano rimaste sinora in vigore; una direi ovviamente che è quella del punto c) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 40, che era quello che però era stato messo praticamente in situazione di parcheggio dal nuovo regolamento di attuazione; l'altra, invece, meno ovvia, la permanenza inefficace, che viene abrogata con l'articolo 14 di questo testo di legge, della legge regionale 16 luglio 1952, numero 36, che dettava norme analoghe, sia pure in maniera molto più semplificata rispetto a quelle che pervengono oggi in Aula con questo provvedimento di legge.

Tutti gli sforzi che sono stati compiuti in Commissione per cercare di rendere immediatamente operativa la legge non hanno consentito comunque di evitare un testo che potesse fare a meno di un regolamento di attuazione. Qui va segnalata l'esigenza che questo regolamento di attuazione venga emanato in tempi molto brevi, anche perché credo che i notevoli inserimenti dal punto di vista dei contenuti nel testo di legge semplificano notevolmente l'attività di predisposizione del testo del regolamento stesso, e quindi credo che appunto la Giunta potrà provvedere largamente entro i tempi che sono previsti dalla legge per l'emanazione di questo regolamento di attuazione.

V'è da dire anche che dal punto di vista operativo si è cercato di mettere al sicuro la legge da alcuni errori che normalmente si compiono o sono stati compiuti nella tecnica legislativa negli ultimi anni, e cioè quelli di contenere in articoli di legge quantificazioni dal punto di vista finanziario, delle incentivazioni singole, massimali e altre regole appunto che attengono a quel che si può effettivamente dare al bene-

ficiario della legge, giusta il fatto che nell'articolo 13, che parla appunto del regolamento di attuazione, viene consentito al regolamento stesso di dettare norme sugli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della legge stessa (e cioè, sui massimali, sulla quantità del credito di esercizio concedibile, sul tasso di interesse di riferimento e sul tasso di concorso negli interessi della Regione per l'abbattimento degli interessi stessi).

Questo pone la legge in condizione di funzionare abbastanza rapidamente ogni volta che si verificano situazioni di doveroso adeguamento al mutare delle condizioni, sia economiche che finanziarie, nel mercato del credito o comunque nella situazione economica del settore; e quindi è una garanzia di funzionamento della legge stessa.

Vale la pena ricordare infine che, proprio per far fronte alla paralisi che si era verificata con la messa fuori gioco delle cooperative di produzione e lavoro con l'approvazione dell'ultimo regolamento di attuazione della legge 40, è stata prevista, con l'articolo 15, una norma transitoria, la quale concede che il limite retroattivo di 6 mesi, che viene istituito come norma in questa legge, per l'ammissione delle spese che devono essere finanziate, può essere superato nel primo anno di applicazione della legge stessa purché le stesse spese siano effettuate dopo il 30 giugno '82, data nella quale è entrato in vigore il regolamento stesso della legge 40, che come ho più volte detto, praticamente non consentiva più interventi a favore di questo settore.

La spinta che sta dietro questo provvedimento, una spinta che ritengo sia stata accolta in maniera positiva, veniva da tutte le organizzazioni cooperative del settore, e credo che l'articolo che oggi arriva in Aula per la discussione abbia tenuto sufficientemente conto delle esigenze che sono state più volte rappresentate dalle stesse organizzazioni, anche in sede di ultima revisione del testo, con le audizioni in Commissione, e che quindi consenta la ripresa economica che gli compete a questo settore che, purtroppo, aveva trovato un momento di stasi per l'incertezza giuridica e normativa che si era creata con l'approvazione dell'ultimo regolamento di attuazione della legge 40.

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Oppi, relatore.

OPPI (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'esposizione fatta dall'onorevole Satta mi esime dal soffermarmi sulla legge. D'altro canto volevo solo ricordare che queste cooperative erano inserite tutte nella legge 40, e che, con regolamento, erano state incorporate ed entro il 30 giugno si sarebbe dovuto normare perché potessero ottenere queste provvidenze.

Giustamente è stato ampliato l'arco di intervento e, addirittura, si è ipotizzato anche, con un emendamento che presenteremo adesso, per queste cooperative di cassa-integrati di portarlo dall'85 per cento al 100 per cento, perché quando alcune aziende vengano rilevate o per accordo giudiziale o a seguito di fallimento, si dia la possibilità alle cooperative che si formano di avere il mutuo per poter acquisire il bene e poter eventualmente riimmergerlo nel ciclo del lavoro. Presenteremo l'emendamento all'articolo numero 4, con l'articolo 4 bis, che stiamo predisponendo materialmente, in quanto la Commissione non ha potuto farlo proprio, essendo pervenuto dalla Giunta quando era già finito il lavoro della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'esame degli articoli che compongono

il provvedimento legislativo esaminato nelle sue linee generali continuerà domani mattina.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Per incarico anche dei colleghi che hanno firmato l'emendamento numero 2 al disegno di legge numero 300, volevo fare una dichiarazione perché risulti agli atti che, quando in quell'emendamento viene aggiunto un comma per cui vengono designati in una Commissione 5 membri, di cui due in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, e tre nominati dalla Regione, si intende che questi tre nominati dalla Regione siano nominati dall'Assessorato alla pubblica istruzione. Cioè nel dire Regione si intendeva la struttura assessoriale. Solo perché rimanga agli atti, per evitare eventuali anomalie nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Per chiedere all'Assessore al lavoro, Carta, se è a conoscenza del provvedimento gravissimo che pare sia in corso di attuazione nei confronti del cittadino libico che ha rilevato gli stabilimenti di "Tutto Quotidiano" al quale, per il mancato trattamento di reciprocità, pare che venga revocato il permesso di soggiorno e disposto il foglio di via obbligatorio al 30 luglio, con gravissime conseguenze in ordine all'occupazione di 120 lavoratori italiani e sardi. Vorrei sapere se la Giunta è a conoscenza del provvedimento e se intende fare qualche cosa per cercare di evitare questo fatto che, d'altra parte, avviene dopo quattro anni che questo cittadino libico svolge la sua attività economica in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

VIII LEGISLATURA

CCXCVI SEDUTA

20 LUGLIO 1983

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Onorevole Gianoglio, io sono venuto a conoscenza stamane di questo provvedimento di cui è stato anche reso edotto l'Assessore all'industria. Stiamo cercando di prendere contatti con le autorità che hanno disposto questo provvedimento, per vedere se sia possibile conoscere le motivazioni, possibilmente, al di là delle competenze che a ciascuno spettano in questo settore e per vedere di trovare un modo perché non vi possano essere danni all'azienda, comportando il licenziamento di 120-

130 persone. Al momento non siamo in grado di dare altre notizie. Potremo darle domani, credo, dopo i contatti con le autorità competenti.

PRESIDENTE. I lavori dell'Assemblea proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle
